



Presidente

Alla c.a.  
Dirigente dell'Ufficio Contabilità  
del Comune di OMISSISS

Fasc. Anac n. UVCAT/910/2022

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS

Con riferimento alla Vs. nota in oggetto – con la quale è stato richiesto a questa Autorità di chiarire cosa si intenda, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, per "Ammontare complessivo dei debiti" e se "il numero delle imprese creditrici" si riferisca di conseguenza ai soggetti corrispondenti – si rappresenta che il Consiglio, nell'adunanza del 2 marzo 2022, ha espresso le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, preme ricordare che, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, tra l'altro, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

A tal proposito, l'Autorità, già nella delibera n. 1310/2016, ha chiarito che *«le amministrazioni [...] rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione trasparente", possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti».*

Per completezza, si rammenta che l'art. 33 cit. fa salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, secondo cui *«le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati».* Peraltro, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, *«Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».*

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente